

**art.25 – ATTREZZATURE PUBBLICHE**

1. Comprendono le aree occupate da (o destinate alla realizzazione di) attrezzature collettive pubbliche di livello locale e territoriale.

2. Si articolano nelle seguenti sottozone:

- Sedi di attrezzature pubbliche;
- Verde pubblico ed impianti sportivi;
- Parcheggi pubblici.

3. Gli Api all'interno degli ambiti ricadenti nel Sistema insediativo individuano le aree per attrezzature pubbliche **(distinguendo le attrezzature pubbliche di livello locale da quelle di livello territoriale)** e le attuano mediante la preventiva formazione di PUA anche perequativi ovvero mediante la approvazione ed il finanziamento di appositi progetti esecutivi delle specifiche attrezzature.

4. Quando specifiche aree siano state già oggetto di progetti pubblici approvati – anche solo come progetti definitivi – in data anteriore a quella di adozione del presente PUC si intende recepita nel PUC per le destinazioni specifiche l'impostazione urbanistica dei citati progetti pubblici approvati.

5. Nel caso dell'approvazione del PUA del progetto pubblico è consentita la prosecuzione dell'utilizzazione agricola dei terreni con divieto di modificazione edificatoria delle aree, ivi inclusa la realizzazione di serre, impianti di irrigazione, pertinenze agricole etc. Sui manufatti ed edifici eventualmente esistenti è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria.

*Con carattere corsivo barrato si riportano le parti eliminate*

6. Esclusivamente per le attrezzature scolastiche di Carifi ~~e Curteri~~, (Carifi, scuola elementare, via Provinciale; ~~Curteri, scuola elementare~~, via Vittorio Emanuele III) per le quali si prevede la dismissione, è consentita la riutilizzazione a fini residenziali **(intervento pubblico)** con un incremento massimo del 25% della attuale volumetria.

*Con carattere grassetto corsivo viene riportato il comma aggiunto all'art. 25*

***7. Per l'attrezzatura scolastica di Curteri, sita in via Andrea Villani, in applicazione della previsione della tabella 2 di cui al D.M. 18.12.1975, è consentita, ai sensi del 2.1.2, la riduzione dell'ampiezza minima esterna rispetto ai parametri della tabella 2 del citato D.M. 18.12.1975.***